

CONDIZIONI CONTRATTUALI DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO CARTELLONI ELETTORALI, RIMOZIONE MANIFESTI ABUSIVI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04/03/2018

Articolo 1 - Oggetto e natura del contratto

Il contratto ha per oggetto l’affidamento dei servizi a supporto dell’ufficio elettorale nello svolgimento delle molteplici attività da rendere in occasione del Referendum consultivo regionale del 22/10/2017.

Compreso nell’oggetto del servizio è l’esecuzione di tutte le opere necessarie connesse e conseguenti elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nel prosieguo del presente atto. Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con l’offerta presentata gli oneri, rischi e le spese relativi ai servizi oggetto del presente atto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché i connessi oneri assicurativi. L’affidatario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto. In ogni caso, l’affidatario si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente atto e l’affidatario non potrà, pertanto avanzare pretesa di compensi, a tale titolo ed a qualsiasi titolo nei confronti del Comune, assumendosi il medesimo affidatario ogni relativa alea.

L’affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L’affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune dalla pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e/o dall’esecuzione, diretta ed indiretta delle obbligazioni del presente contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi .

Le attività contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire, nel limite del possibile, con il normale godimento dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi oggetto del presente atto. L’affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dall’utilizzo dei luoghi interessati dai servizi oggetto del presente atto. L’affidatario si impegna, ad avvalersi di personale specializzato.

L’affidatario si obbliga a consentire al Comune di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei servizi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche secondo quanto meglio specificato nel presente atto.

L’affidatario si obbliga altresì a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

L’affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dei servizi oggetto del presente atto. L’affidatario si obbliga altresì a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione e del cambiamento del referente nominato dall’affidatario di cui al presente atto.

Articolo 2 - Designazione dei referenti

L’affidatario è tenuto a nominare un proprio incaricato che la rappresenti durante tutta l’esecuzione del contratto. A tale incaricato l’Amministrazione comunicherà a tutti gli effetti gli ordini verbali e scritti inerenti l’esecuzione del contratto. Per l’Amministrazione è nominato il Responsabile del Procedimento.

Articolo 3 - Condizioni economiche

L'importo del servizio è determinato in ragione delle singole attività da svolgersi sia quelle forfettariamente considerate sia quelle a consumo ed in relazione alla proposta economica offerta in ragione dei prezzi unitari unitari non superabili determinati dall'amministrazione, in euro 145,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 22%.

L'importo sopraccitato è da intendersi comprensivo di tutte le attività e prestazioni richieste condotte a regola d'arte.

Articolo 5 - Condizioni particolari

L'assunzione del servizio da parte dell'affidatario, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione dei servizi medesimi ai fini della loro esecuzione a perfetta regola d'arte. In particolare l'affidatario, accetta espressamente, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamentari del presente atto. L'affidatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente atto nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, l'affidatario accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'articolo 1341 comma 2 le clausole del presente atto contenute nei seguenti articolo "penali", "pagamenti" "oggetto e natura del servizio" "responsabilità" "risoluzione" "Stipulazione contratto – spese imposte e tasse – causa risolutiva espressa". L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente atto deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

Articolo 6 - Responsabilità dell'affidatario

L'affidatario esegue i servizi sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi, pertanto l'affidatario stesso sarà in obbligo di adottare, durante l'esecuzione dei servizi, ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli addetti ai lavori e dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'affidatario stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente atto ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d'uso, l'affidatario manleva e terrà indenne il Comune, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico.

Il Comune si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'affidatario delle iniziative giudiziarie: in caso di difesa congiunta il Comune riconosce all'affidatario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Comune. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui sopra, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'affidatario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 7 - Norme di sicurezza

L'esecuzione dei servizi e delle prestazioni deve essere effettuata nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Per quanto sopra l'affidatario deve fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui trattasi ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

A tal fine il Comune ha predisposto il DUVRI ai sensi del D.lgs. N. 81/2008, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato, contenente le prescrizioni riguardanti i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio, che l'affidatario dichiara di conoscere e che dovrà sottoscrivere per accettazione.

Articolo 8 - Tempistica per l'esecuzione dei servizi

L'affidatario è tenuto ad osservare i tempi minimi di esecuzione dei servizi sotto indicati, per come verranno comunicati dagli uffici comunali preposti:

1. **Montaggio e smontaggio cartelloni propaganda: entro n. 5 giorni naturali consecutivi dal ricevimento dell'ordine di servizio da parte dell'ufficio comunale preposto; in particolare si segnala che il montaggio dei cartelloni di propaganda dovrà essere eseguito entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 30/01/2018**

Articolo 9 - Descrizione sommaria del servizio

Le attività da svolgere possono essere brevemente esposte:

a) MONTAGGIO E SMONTAGGIO CARTELLONI PROPAGANDA

In generale, il servizio consiste nel montaggio e nello smontaggio a perfetta regola d'arte delle postazioni elettorali, con cartelloni in metallo e relativi supporti (pali e materiale vario di ferramenta) forniti dall'Amministrazione Comunale che dovranno essere prelevati presso il magazzino elettorale a cura dell'aggiudicatario del servizio e successivamente riconsegnati nei medesimi locali.

L'amministrazione Comunale provvederà alla tenuta di apposito registro di carico e scarico del materiale di proprietà comunale che verrà consegnato all'affidatario nel quale dovrà essere riportata ogni operazione di prelievo o riconsegna di materiale confermata da apposita firma di personale della ditta appaltatrice medesima nel caso di prelievo di materiale o di incaricato comunale nel caso di riconsegna di materiale.

L'affidatario dovrà ripulire i cartelloni elettorali, garantire l'integrità delle postazioni fino al termine delle operazioni elettorali, provvedere alla delimitazione degli spazi degli stessi come da disposizioni impartite dell'ufficio elettorale.

I cartelloni dovranno essere fissati al suolo in modo tale da mantenere la loro stabilità e resistere ad ogni prevedibile sollecitazione esterna.

Tutti i materiali per il fissaggio dei cartelloni sono a carico della committenza, ad eccezione delle bussole interrate che si renderà necessario sostituire od istituire ex novo che saranno fornite e posate a regola d'arte dall'affidatario.

Sui cartelloni dovranno essere posizionati eventuali numeri (forniti dall'ufficio elettorale) secondo le indicazioni fornite dall'ufficio elettorale medesimo sempre a carico dell'aggiudicatario).

Gli interventi dovranno essere eseguiti ad opera d'arte sotto la direzione dei tecnici comunali preposti.

Lo smontaggio dovrà avvenire al termine delle operazioni di voto e tutti i materiali di proprietà dell'Amministrazione Comunale dovranno essere depositati e riordinati nel magazzino elettorale secondo le indicazioni del personale comunale incaricato.

Art. 10 – Professionalità degli addetti

Il personale addetto al servizio delle pulizie post elettorali dovrà essere specializzato nel campo delle pulizie, disinfezione e sanificazione ambientale e risultare ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche degli ambienti cui è tenuto ad operare. Ogni operatore pertanto deve dimostrare di essere a conoscenza dei criteri di pulizia, disinfezione e unificazione e delle corrette procedure di intervento in tutte le operazioni che gli competono.

Il personale deve inoltre essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze indicate nel presente capitolato a discrezione dell'affidatario del servizio, nonché dovrà essere idoneo a svolgere tale prestazione, di provata capacità, onestà e moralità, oltre a conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lo stesso personale dell'aggiudicatario dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto, improntato alla massima educazione, correttezza e disciplina nei confronti di tutte le persone presenti nei luoghi di svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario si impegna a richiamare, sanzionare, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

Il personale citato dovrà economizzare nell'uso di energia elettrica, acqua e spegnere le luci non necessarie.

Articolo 11 - Danni all'affidatario

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'affidatario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi, danni alle opere provvisorie, sino essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

Articolo 12 - Ripristini

E' fatto obbligo all'affidatario di provvedere ad ogni ripristino di opere/beni danneggiati in conseguenza dell'esecuzione del servizio.

Articolo 13 – Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati in due soluzioni, il primo dopo la posa dei cartelloni elettorali e il secondo al termine delle operazioni elettorali, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'affidatario, debitamente vistata per congruità dal settore competente.

Il corrispettivo del servizio affidato sarà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo del comune, e accreditato, a spese dell'affidatario, su uno o più conti corrente dedicati, così come previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti del corrispettivo di cui al presente articolo secondo quanto previsto saranno effettuati dal Comune in favore del soggetto incaricato sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dal Comune secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e accreditati, a spese dell'affidatario sul conto corrente n.

....., codice IBAN

Il soggetto incaricato dichiara che i predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136. Il soggetto incaricato si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i al Comune entro 5 giorni dalla stipula del contratto . L'operatore dovrà produrre una dichiarazione contenente la specifica che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n.

136 e l'indicazione (generalità e codice fiscale) dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto o più conti correnti dedicati. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 l'operatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento , risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. , nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore con raccomandata a.r. il contratto nell'ipotesi in cui le transazione siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. L' operatore, si obbliga, a mente dell'art. 3 comma 8 terzo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ad inserire nei contratti sottoscritti con gli subaffidatari o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'operatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'operatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Il Comune verificherà che nei contratti di subaffidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il

subaffidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge. Con riferimento ai contratti di subaffidamento l'esecutore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle (informazioni di cui all'art. 105 del dlgs50/2016), anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e di adottare all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010 l'operatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i cig al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'operatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'operatore medesimo riportando il cig dallo stesso comunicato. Le medesime disposizioni di applicazione e dichiarazione di cui alla legge n. 136/2010 si applicano anche in caso di cessione del credito. Il soggetto incaricato, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il soggetto incaricato non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In ogni caso il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del soggetto incaricato in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Il pagamento del corrispettivo è sospeso nel caso che sia accertato l'esistenza del Durc non regolare: in tal caso la sospensione del pagamento si protrarrà fino a quando il soggetto incaricato non regolarizzi la sua posizione su invito del Comune entro un congruo termine ipotizzabile di quindici giorni. L'adempita regolarizzazione dovrà essere accertata con la richiesta di un nuovo Durc che se sarà emesso con la dizione "regolare" consentirà al Comune di liquidare la fattura. Infine ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00 il Comune procederà in ottemperanza alla disciplina recata dall'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia s.p.a. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Ogni singola fattura dovrà contenere altresì la descrizione di ciascuna delle attività connesse cui si riferisce. Il soggetto incaricato in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti del corrispettivo dovuto, potrà sospendere l'esecuzione del servizio in parola.

Qualora il soggetto incaricato si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ex art. 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto incaricato con raccomandata A/R scritta.

La fatturazione potrà essere effettuata dal soggetto incaricato solo dopo l'accertamento della regolarità delle prestazioni rese.

Articolo 14 – Risoluzione

In caso di inadempimento dell'affidatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente atto e fatte salve le penali applicabili previste, il Comune mediante inoltro di raccomandata A/R, potrà assegnare all'affidatario ex articolo 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il Comune ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del danno conseguente. In caso di risoluzione del contratto sono posti a carico dell'affidatario tutti i danni conseguenti compresi quelli derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto in parola e, se necessario, dall'esperimento di nuova procedura concorsuale. In ogni caso si conviene che il Comune potrà risolvere di diritto, ex articolo 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con raccomandata A/R, il contratto, e salva l'azione di maggiori danni, nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e nel caso di subappalto non autorizzato.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune potrà procedere alla revoca dell'affidamento, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Articolo 15 - Danni a persone o cose

L'affidatario è responsabile di ogni danno che potesse derivare al Comune di Vimodrone ed a terzi, cagionato dal proprio personale, dalle opere, attrezzature e/o dagli impianti, deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato.

Qualora l'affidatario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Vimodrone resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico dell'impresa, trattenendo l'importo dal compenso dovuto.

Articolo 16 - Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dal C.C.N.L. e dalla normativa antinfortunistica

Nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui al presente atto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. relativo alla categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'affidatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalato dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se le prestazioni contrattuali dedotte nel presente atto sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se le prestazioni contrattuali dedotte nel presente atto sono terminate, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'affidatario non può opporre eccezioni al Comune, né ha diritto a risarcimento dei danni.

Articolo 17 - Revisione prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi.

Articolo 18 – Disciplina del sub affidamento

L'affidamento delle prestazioni può essere subaffidato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

In caso di sub affidamento il concorrente che intenda sub affidare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subaffidare. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'affidatario, che rimane responsabile in solido nei confronti del Comune per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. L'affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività e l'affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subaffidatario o ai suoi ausiliari. In ogni caso il sub affidamento dovrà essere autorizzato dal Comune con specifico provvedimento previo deposito della copia autentica del contratto di sub affidamento con allegata la dichiarazione art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il sub affidatario nonché verifica del possesso in capo al sub affidatario dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando (cause ostative di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016 e di cui all'articolo 10 della legge 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nella lettera di invito da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo complessivo del contratto, con l'obbligo del sub affidatario di produrre la certificazione attestante il possesso dei medesimi. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti il Comune non autorizzerà il subaffidamento. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti il Comune procederà a richiedere all'affidatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il sub affidamento non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subaffidamento. Tutti i pagamenti a carico del Comune saranno effettuati esclusivamente direttamente all'affidatario. L'affidatario si obbliga a che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di sub affidamento, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente contratto. In caso di perdita dei requisiti in capo al sub affidatario il Comune annullerà l'autorizzazione al sub affidamento. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 35 della legge n. 248/2006, dall'articolo 48 bis del D.P.R. 602 del 29/09/1973 nonché dei successivi regolamenti. Il Comune provvederà

a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 10/01/2008. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Il subaffidamento non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Articolo 19 - Cessione del contratto e credito

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'affidatario fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Comune si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Per quanto concerne la cessione del credito maturato dall'affidatario nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si applica l'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016. A tal fine, in caso di notificazione della cessione del credito, in ossequio a quanto previsto dalla circolare n. 29 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con riguardo alla verifica prevista dall'articolo 48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e succ. modific, dovrà essere richiesta al Comune l'espressa accettazione della cessione del credito con esplicito riferimento all'insussistenza di situazione di inadempienza. La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso (da formularsi secondo il fac simile allegato A alla predetta circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato), al trattamento dei dati personali da parte dell'affidatario cedente, come previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, affinché il Comune debitore possa procedere ad una verifica in capo all'affidatario cedente, per assolvere alle finalità indicate dall'articolo citato 48 bis del del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e succ. modific., che l'affidatario dichiara di conoscere. Qualora all'esito della verifica da parte del Comune, venga riscontrata una inadempienza dell'affidatario cedente ovvero qualora l'affidatario cedente non presti al Comune il consenso di cui sopra alla verifica suddetta, il Comune non renderà il proprio esplicito consenso alla cessione del credito con la conseguenza che si effettuerà la verifica nei confronti del debitore cedente all'atto del successivo pagamento, con la possibilità per il Comune di sollevare in occasione del suddetto pagamento eccezioni connesse alla situazione dell'affidatario cedente. Diversamente, qualora all'esito della verifica l'affidatario cedente sia risultato non inadempiente, il Comune debitore, ferma in ogni caso l'osservanza di quanto previsto dal citato articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016, comunicherà all'affidatario cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito, con l'effetto di liberare il cessionario dalla possibilità di vedersi sollevare in occasione del pagamento eccezioni connesse alla situazione dell'affidatario cedente. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'affidatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'affidatario stesso. Le medesime disposizioni di applicazione di cui alla legge 136/2010 si applicano anche in caso di cessione del credito nei confronti del cedente e del cessionario. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all' incasso. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui sopra il Comune, fermo restando il risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ex articolo 1456 c.c. mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R dal Comune.

Articolo 20 – Controversie e foro competente

Tutte le questioni che dovessero sorgere tra il Comune e l'affidatario saranno rinviate al Tribunale di Monza che le parti riconoscono come foro esclusivo.

Articolo 21- Stipulazione contratto – spese imposte e tasse – causa risolutiva espressa

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, con la sottoscrizione del presente atto, e tutte le spese imposte e tasse saranno a carico dell'affidatario.

L'affidatario.....

.....

Il Sig., nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'affidatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei 10

documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

1) oggetto e natura del contratto; 6) responsabilità dell'affidatario; 13) corrispettivo e pagamenti; 15) risoluzione 22) Stipulazione contratto – spese imposte e tasse – causa risolutiva espressa

L’Affidatario –